

NOTIFICA ex art. 151 C.p.c.
TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO
R.G.L. 2994/2017 - Giudice Dott.ssa Angela VERNIA

AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI NEL GIURIZIO RUBRICATO AL N. RG 2994/2017

La sottoscritta, **Avv. Rosalba Lamanuzzi**, del Foro di Trani, nata a Bisceglie il 23.07.1972, C.F. LMNRLB72L63A883Y, **in proprio**, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canosa di Puglia alla Piazza Terme n. 27, tel./fax 0883.885056, pec avv.lamanuzzirosalba@legalmail.it, mail lamanuzzirosalba@virgilio.it, avvisa che:

- con ricorso ex art. 414 C.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 C.p.c, nonché istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 C.p.c., promosso nei confronti del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro pro tempore e dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI**, in persona del Dirigente pro tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale di Stato in Bari** a Via Melo n. 97, premesse le circostanze in fatto e in diritto ivi enunciate, ha richiesto al **GIUDICE del LAVORO presso il TRIBUNALE di BARI** l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: "**in via cautelare:** ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 C.p.c., Voglia emettere con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel minor tempo possibile, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare, nelle more della decisione di merito, l'inserimento della ricorrente nella GAE, Ambito territoriale di Bari, per il triennio aa.ss. 2014/2017, per la classe di concorso A0/19 Discipline giuridiche ed economiche con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione, o dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che Codesto Ill.mo Giudice ritiene giusta, titoli e punteggio come maturati all'atto della cancellazione, con ogni conseguente statuizione; spese e competenze del giudizio come per legge; **nel merito, previa fissazione dell'apposita udienza di discussione;** Accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del provvedimento di cancellazione della ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento nelle quali era inserita, nonché, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento nelle quali era inserita, con efficacia e decorrenza dal triennio 2014/2017; In ogni caso, condannare le Amministrazioni convenute a reinserire in graduatoria l'istante, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione, aggiornato dei nuovi titoli culturali e di servizio, eventualmente nelle more acquisiti. spese e competenze del giudizio come per Legge".
- Rubricato al n. **RG 2994/2017** l'anzidetto ricorso e al n. **RG 2994-1/2017** la contestuale istanza cautelare, **con decreto in data 14.03.2017, il Giudice del Lavoro adito, Dott.ssa Angela Vernia**, ritenuto, tra l'altro, che nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati sussistevano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità, testualmente: " pubblicazione di un **avviso sul sito web istituzionale del MIUR** - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti: 1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome della parte

ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- l'indicazione dei controinteressati da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento". Prescriveva, inoltre, testualmente, che: "il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta".

Pertanto, in ottemperanza all'anzidetto provvedimento giudiziale, si indicano, altresì, di seguito i **controinteressati** individuati nei nominativi presenti nelle graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di II grado, aggiornate e valide per l' a. s. 2016/2017 pubblicate con nota n. 7675 in data 04.11.2016 che nell'ambito della **classe di concorso A019 - Discipline giuridiche ed economiche**, abbiano conseguito un punteggio uguale o inferiore a 15 quale era il punteggio riconosciuto alla ricorrente nella medesima graduatoria prima della cancellazione:

Estratto da SISTEMA INFORMATIVO MIUR - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI
GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA SEC. II GRADO
FASCIA : III A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

DE FALCO Lucia, nata il 17/06/1962 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/021498
ZACCARO Raffaella, nata il 17/02/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053222
CIRILLO Cinzia, nata il 02/11/1972 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053233
ZAGARIA Angela, nata il 28/03/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053176
BARNABA' Alessandra, nata il 18/03/1968 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049508
BASCIA' Paola, nata il 29/06/1964 (LE) IDENTIFICATIVO: BA/049538
FUSILLO Nunzia, nata il 18/12/1969 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/052828
MARTINO Angelo, nato il 06/07/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/048990
LONARDELLI Laura, nata il 27/09/1970 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053049
CONTE Fulvia, nata il 12/01/1970 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053198
RICCI Isa, nata il 14/07/1968 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049980
LUCARELLI Serafina, nata il 11/04/1966 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/050216
ANNA Daniele Lucia, nato il 12/05/1965 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/048314
PERSICO Nicola FERDIN, nato il 01/07/1964 (MI) IDENTIFICATIVO: BA/050875
SCARPELLI Lucia, nata il 02/12/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/064303
LORUSSO Salvatore, nato il 02/04/1968 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/058953
LOMURNO Antonietta, nata il 08/05/1971 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053034
LAMBO Ilaria, nata il 11/10/1972 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049225
PERRONE Giancarlo, nato il 05/04/1975 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/055878
RONDINELLI Nicola Angelo, nato il 21/06/1956 (MT) IDENTIFICATIVO: BA/050965
MONOPOLI Lidia, nata il 01/06/1964 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/022528
BINETTI Giacomina Anna, nata il 22/09/1972 (EE) IDENTIFICATIVO: BA/050373
COLANGELO Giuseppe, nato il 16/06/1963 (EE) IDENTIFICATIVO: BA/053963
POPOLIZIO Stefano, nato il 12/01/1968 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053174
PROCE Angela, nata il 10/08/1967 (FG) IDENTIFICATIVO: BA/053244
DIBARI Patrizia, nata il 23/07/1965 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/051905
MORGESE Michele, nato il 19/10/1971 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/052451
FAZZINI Ivan, nato il 18/05/1974 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/051097
CRAPUZZO Pasquale, nato il 18/08/1969 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/052685
NARDIELLO Rosanna, nata il 11/06/1967 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049378
LIMONGELLI Annamaria, nata il 15/05/1967 (EE) IDENTIFICATIVO: BA/052946
DELL'ANNA Marilena, nata il 25/08/1967 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/055911
VALERIO Loredana, nata il 16/07/1968 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/058818

NARDELLI Cosimo, nato il 16/04/1959 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/064867
VERGA Andrea, nato il 26/04/1967 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/058799
MELIDDO Giuseppina, nata il 29/06/1962 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/050538
GALANTINONicola, nato il 19/07/1970 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049253
COSTANZA Maria GIUSEPP, nata il 29/08/1964 (PZ) IDENTIFICATIVO: BA/025339
DE MARINIS Maria, nata il 10/01/1969 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049007
CASCARANO Angela, nata il 14/10/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/050776
SAVINO Roberto, nato il 17/04/1971 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/050137
ROSSIELLO Laura, nata il 19/05/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/059199
VALENTE Giovanni, nato il 05/03/1971 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/064873
CHIARITO Anna, nata il 09/02/1966 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/023001
DELLE FOGLIE Caterina ALES, nata il 04/04/1973 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/048615
RUBINO MICHELE, nato il 16/09/1970 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/056444
GAZZILLO Grazia, nata il 19/11/1969 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/049700
MASELLI Maria, nata il 21/04/1966 (BG) IDENTIFICATIVO: BA/049452
PERNA Teresa Ivana, nata il 23/11/1965 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/055870
NENNA Lucrezia, nata il 15/05/1969 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/070528
LISI Antonia, nata il 06/11/1962 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/053320
FILOGRASSO Eva Maria, nata il 01/10/1966 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/050969
BASTA Giuseppina, nata il 22/10/1964 (KR) IDENTIFICATIVO: BA/093610
ARDILLO Elvira Maria, nata il 29/08/1971 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/094071
FERRANTE Mariagrazia, nata il 31/10/1965 (BA) IDENTIFICATIVO: BA/103622

il testo integrale del ricorso:

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.p.c.

e contestuale istanza cautelare ex art. 700 C.p.c

e istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 C.p.c.

L'Avv. **Rosalba Lamanuzzi**, nata a Bisceglie il 23.07.1972, C.F. LMNRLB72L63A883Y, in **proprio**, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canosa di Puglia alla Piazza Terme n. 27, tel./fax 0883.885056, pec avv.lamanuzzirosalba@legalmail.it, per le comunicazioni di legge

RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere n. 76/A

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del Dirigente pro tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale di Stato in Bari** a Via Melo n. 97

RESISTENTI

ESPONE IN FATTO

1. la ricorrente è docente abilitata all'insegnamento in seguito al Concorso a cattedra per esami e titoli indetto con D.D.G. 1.4.1999, ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria nella Regione Puglia per la Classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche.
 2. Come tale la scrivente presentava domanda di iscrizione nelle graduatorie permanenti presso l'Ufficio Scolastico Regionale - Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bari e veniva regolarmente inclusa nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia di Bari per l'anzidetta classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche (cfr. allegato al fascicolo di parte).
 3. Successivamente, ha sempre continuato a presentare le domande di aggiornamento delle graduatorie risultando presente fino all'anno 2010.
 4. In detto anno, non avendo conseguito nuovi titoli, nè avendo prestato alcun tipo di servizio, non presentava la domanda di aggiornamento delle graduatorie per il triennio successivo (2009/2011) per la graduatoria che nel frattempo era diventata ex lege ad esaurimento (L. 296/06), certa ormai della propria permanenza nella medesima ed inconsapevole della successiva, amara scoperta.
 5. Allorquando, infatti, si riapivano i termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, la ricorrente, scopriva con sconcerto di non avere accesso al programma ministeriale on line per essere stata definitivamente cancellata dalle graduatorie ad esaurimento.
 6. Apprendeva che tale "orientamento" dell'Amministrazione Scolastica avrebbe trovato la sua ragion d'essere nelle disposizioni contenute nel DM 42/09 e 44/11 e seguenti relativi alle procedure di aggiornamento delle graduatorie secondo cui *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria"*.
 7. La ricorrente, pertanto, avrebbe definitivamente perduto l'opportunità di insegnare nella scuola pubblica per non aver aggiornato una sola volta in tanti anni la graduatoria sul presupposto che non v'era nulla da "aggiornare" avendo già inserito i propri titoli.
 8. Deve puntualizzarsi che il MIUR non ha mai formalmente comunicato all'istante l'avvenuta cancellazione del suo nominativo dalla suddetta graduatoria, ma è d'obbligo ritenere che il negato accesso alla piattaforma informatica "Istanze on line" del MIUR per l'aggiornamento nel triennio successivo e corrente (2014/2017) e le numerose pronunce giurisdizionali emesse in favore di numerosi docenti che hanno formulato la relativa doglianza dinanzi all'Autorità giudiziaria competente, sia un dato di fatto da cui ragionevolmente desumere l'avvenuta cancellazione.
- E', pertanto, interesse della ricorrente, attuale e concreto, chiedere al Giudice del Lavoro una pronuncia che ordini al Ministero di procedere al reinserimento, con efficacia *ex tunc*.

Preliminarmente e in punto di giurisdizione si rileva che:

la giurisdizione spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, come ripetutamente riconosciuto nelle tante pronunce esistenti su casi analoghi; in particolare nello specifico, con la decisione resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria il 12 luglio 2011, n. 11, in tema di graduatorie scolastiche, è stata esclusa la giurisdizione amministrativa per tutti i casi in cui vengono in rilievo le fattispecie di cui *"all'art. 401 D-lgs n. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti...la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendano via via disponibili - Infatti, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e soprattutto dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del G.O. sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione"* (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2014, n.4999).

Il *petitum* sostanziale del presente giudizio è, infatti, la richiesta di tutela di un diritto soggettivo - il diritto ad essere reinserita in una graduatoria - cui consegue il radicamento della giurisdizione dinanzi a Codesto Giudice.

Sul punto, di recente, il Tribunale Latina, sez. lav., 22/12/2016, n. 1601, ha dichiarato: *"In tema di piano straordinario di assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 98 l. n. 107 del 2015, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste o qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, precisando che ciò vale anche per gli atti che precludono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento"* (ed ancora cfr. TAR Lazio - Roma, sez III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, 55. UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

L'atto (o gli atti) adottati dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro sono quelli con cui l'USP di Bari ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria e, al momento della presentazione delle domande di aggiornamento, non ha dato accesso alla piattaforma predisposta e all'uopo ideata.

La circostanza che il giudizio coinvolga anche altri atti amministrativi, come ha statuito il Tribunale di ROMA (sent. 03.03.2015 dott. Gandini) che si è pronunciato sul punto, è irrilevante: *"l'illegittimità dell'atto amministrativo de qua dovrebbe .. essere accertato incidenter tantum, e non in via principale, ai soli fini della disapplicazione. Non può pertanto ritenersi che l'accertamento*

della illegittimità del decreto ministeriale costituisca l'oggetto principale del presente giudizio, essendo tale accertamento propedeutico all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie .. "

Orbene, essendo prossimo il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (quelle attualmente valide riguardano il triennio 2014/2017 e saranno aggiornate presumibilmente a luglio p.v.), la ricorrente intende proporre domanda per essere reinserita nella ripetuta graduatoria per la propria classe di concorso.

Pertanto, la ricorrente propone ricorso in via ordinaria con contestuale istanza cautelare in quanto si ritengono sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora richiesti dall'art. 700 C.p.c. per i seguenti:

MOTIVI IN DIRITTO

QUANTO ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI JURIS:

la condotta tenuta dall'Amministrazione Scolastica convenuta, in casi analoghi al presente, è illegittima in quanto il "non reinserimento" in graduatoria dei docenti che abbiano omesso di presentare le domande avviene in palese violazione dell'art. 1 co. 1 bis della Legge n. 143/2004 anche se in applicazione dei DM 42/2009 e 44/2011 e seguenti relativi alle procedure di aggiornamento delle graduatorie; le disposizioni dei citati DD.MM sono da ritenersi illegittime perchè contengono una lettura arbitraria e incompleta della disposizione dettata dalla L. 143/2004. Ed, infatti, se è vero che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 1 co. 1 bis L.143/2004, richiede la domanda dell'interessato, in mancanza della quale la cancellazione sarebbe definitiva, è pur vero che il medesimo articolo prevede anche che "a domanda dell'interessato...è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Di contro il D.M. 44/2011, pur riferendosi nelle sue premesse anche alla legge 143/2004, all'art. 1, co. 1 stabilisce che *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"* senza richiamare in alcun modo la possibilità di reinserimento prevista dalla Legge di cui dovrebbe costituire applicazione.

Ne consegue che le disposizioni di cui ai DD.MM. 42/2009 e 44/2011 devono ritenersi illegittime perchè in contrasto con la norma primaria dettata dall'art. 1 co. 1 bis della L. 143/2004 nella parte in cui non considerano la possibilità di chiedere il reinserimento nella graduatoria per coloro che non hanno prodotto domanda di permanenza e sono stati cancellati dalla graduatoria stessa.

E' di tutta evidenza il contrasto tra il tenore della norma di Legge con quanto disposto nei Decreti Ministeriali, ove aggiungono al fatto giuridico della "cancellazione", prevista per legge, l'ulteriore qualità della "definitività", mai statuita dalla Legge. Pertanto gli anzidetti dd.mrn. non possono essere validamente invocati dal Ministero resistente, e dovranno quindi essere disapplicati dal

Giudice, nella parte in cui violano la norma di Legge, esercitando il potere *ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E*, di disapplicazione degli atti amministrativi in quanto non conformi alle leggi.

Peraltro, è nota la ratio in virtù della quale il Legislatore del 2006 è intervenuto sulle graduatorie; tale ratio, lungi dal mirare ad impedire i c.d. "reinserimenti" del personale già incluso, ha solo puntato ad arginare (invano) la famigerata consuetudine amministrativa che ha, nel corso dei decenni, alimentato il fenomeno del precariato, dando luogo alla formazione di sterminate (e avviliti) liste di precari; la Legge n. 296/2006 non ha lo scopo di eliminare i docenti che erano inseriti in graduatoria, quanto quello di impedire che la p.a. continuasse ad arruolare nuovi eserciti di precari in un infinito circolo vizioso prevedendo un piano straordinario di assunzioni.

I citati Decreti Ministeriali si pongono in aperto contrasto anche con un'altra previsione di rango primario ovvero la Legge n. 296/2006 che pure prevede espressamente la possibilità di reinserimento. Ne deriva che i DD.MM. suddetti hanno di fatto introdotto una nuova ipotesi di decadenza che la Legge non prevede con la conseguenza di aver onerato illegittimamente i docenti, già presenti in graduatoria, di un'ulteriore manifestazione di volontà formale diretta a confermare una volontà già espressa.

In sostanza, l'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di disposizioni ministeriali il cui contenuto non si rinviene nè nella l. 143/2004 nè nella successiva l. 296/2006, appaiono ancor più illegittime se solo si considera il fatto che tali graduatorie rappresentano l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico, di tal che la mancata comunicazione ad essi da parte dell'Amministrazione Scolastica delle gravi conseguenze connesse all'omessa presentazione della domanda, non può negarsi, ha violato le regole di correttezza e buona fede imposte dalla L. 241/1990 e dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sul punto si è formata una giurisprudenza copiosa e costante (Cfr. Tribunale di Matera, sent n.1192 del 3.12.2012; Tribunale di Pavia, sen. n. 143/2015 del 7.05.2015; Tribunale di Catania, ordinanza 15.05.2015; Tribunale di Milano, sentenza n. 464/2015 del 18.2.15 GdL Or Lombardi sentenza 850;2015 del 22.05.2015 GdL Dr.ssa Di Lorenzo; Tribunale di Macerata, ordinanza del 4.03.2015; Corte d'Appello di Lecce, sentenza 09.06.2014, Tribunale di Reggio Calabria, entenza n.488/2014), in virtù della quale si è affermato univocamente che la trasformazione delle Graduatorie da Permanenti a Esaurimento non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano riconfermato la volontà di permanere all'interno della stessa, debbano essere penalizzati al punto tale da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione degli aggiornamenti periodici ed esplicita che, al contrario, la possibilità del reinserimento è prevista espressamente dall'art. 1 comma 1 bis della legge n. 143 del 2004, disposizione tuttora in vigore e non compressa dai D.M. che prevedono la sanzione della

cancellazione in via definitiva. La normativa primaria, dunque, consente il reinserimento e non accresce il numero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione dalla graduatoria in conseguenza della omessa o intempestiva domanda di aggiornamento facendo tuttavia salvo il diritto al reinserimento nelle graduatorie successive.

Tra le tante si riportano, in quanto particolarmente chiarificatrici e recenti, le seguenti pronunce: Tribunale Teramo, sez. lav., 10/10/2016, n. 317 *"La cancellazione dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) per il triennio 2009/2011, a causa della mancata presentazione dell'istanza di permanenza nella graduatoria, non può essere definitiva, attesa la possibilità, riconosciuta dalla legge 143/2004, di reinserimento a domanda per il triennio scolastico successivo con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Con sentenza del 24.03.2014 il Tribunale di Pistoia in particolare ha evidenziato che *"L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

L'art. 1 comma 605 della Legge n. 296/06 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dal 1°01.2007. Successivamente sono intervenuti i DD.MM. n. 4212009 e n. 4412011 i quali, pur richiamando l'art. 1 comma 1 bis citato, precisano che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, la cancellazione dalla graduatoria diviene "definitiva". In sostanza tali DD.MM, intervenuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla legge n. 143/2004".

Secondo la citata sentenza quindi, *"Il tenore della legge 296/06 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria: anche perché l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza"*.

Ed ancora, il Giudice del Lavoro di Latina, con provvedimento d'urgenza del 14.05.2013, ha ritenuto illegittimo il DM 42/2009 nonché il successivo DM 44/2011 nella parte in cui non consentivano la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, precisando che *"i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare e quindi permanere nelle graduatorie in questione costituisca residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare"*

una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime apparendo sommamente ingiusta la cancellazione definitiva dalle graduatorie per effetto di un'omissione del tutto non consapevole perché non debitamente partecipata".

Di particolare interesse la sentenza del Tribunale di Locri del 13.11.2015 ove afferma che *"deve, altresì, escludersi che l'art. 1, CO. 605, della Legge 296/2006, introdotta al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti precludendo l'accesso agli abilitati dopo il biennio 2007-2008, abbia tacitamente abrogato l'art. 1 co. 1 bis della Legge n. 143/2004. A tale conclusione deve pervenirsi sulla scorta del principio generale in forza del quale l'interpretatio abrogans assume nell'Ordinamento un carattere residuale, potendosi alla medesima fare ricorso soltanto allorquando delle disposizioni di legge precedentemente emanate, non possa farsi alcuna applicazione, che le renda compatibili con quelle sopravvenute, rispetto alle quali si registra l'apparente antinomia. E, del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale (cfr., da ultimo, Corte cost., sent. n. 226/2010), indirizza l'attività ermeneutica affermando che nella lettura della norma occorre evitare, per quanto possibile, la cd. interpretatio abrogans, atteso che, evidenti ragioni di logica e di tenuta complessiva dell'Ordinamento giuridico, inducono ad attribuire alle espressioni linguistiche impiegate dal Legislatore un significato utile, piuttosto che un significato inutile, salvo il caso in cui l'attribuzione di senso alle formule adottate, sia obiettivamente impossibile.*

Nella fattispecie, deve dunque ritenersi che l'art. 1, co. 1 bis, della legge n. 143 del 2004, in forza del quale: *"A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE"* e l'art. 1, co. 605, della Legge 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non siano fra loro ontologicamente incompatibili, ove le disposizioni in essi contenute siano interpretate nel senso che *IL LEGISLATORE ABBIA INTESO SERRARE L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO IMPEDENDO L'ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO A COLORO I QUALI ABBIANO CONSEGUITO . L'ABILITAZIONE IN EPOCA SUCCESSIVA AL BIENNIO 2007- 2008, LASCIANDO INVECE INVARIATE LE CONDIZIONI DELLA CANCELLAZIONE E DEL REINSERIMENTO, IN FAVORE DI COLORO I QUALI FOSSERO GIÀ ISCRITTI NELLE MEDESIME."*

Anche il Tribunale del lavoro di Firenze con sentenza del 17 maggio 2013 ha rilevato l'illegittimità dei provvedimenti ministeriali in questione (del 2007, del 2009 e del 2011) tenuto conto che l'esclusione dalla graduatoria per omessa presentazione della domanda si doveva considerare solo

temporanea, rimediabile con una successiva domanda di aggiornamento, a mente della disposizione del decreto legge n. 97 del 2004, ai sensi del quale, art.1, primo comma *bis*, la cancellazione dalla graduatoria per mancata presentazione della domanda è solo temporanea e il reinserimento avviene su richiesta degli interessati in sede di aggiornamento della graduatoria. **Detta disposizione, che riguardava le graduatorie permanenti, continua a essere in vigore, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie a esaurimento, e che sia ancora in vigore lo certifica lo stesso Ministero che nelle premesse ai tre decreti del 2007, del 2009 e del 2011 cita espressamente il decreto legge, che ha introdotto la disposizione di salvaguardia.**

Merita un ultimo approfondimento la circostanza che la disposizione capestro, recepita dai DD.MM. dal 2005 al 2014, in virtù della quale i docenti già inseriti in graduatoria sono stati "costretti" a presentare comunque la domanda, anche senza indicazione di alcun titolo da aggiornare, solo per poter mantenere il proprio inserimento nella medesima, oltre ad essere del tutto illogica in quanto impone una conferma della volontà di permanenza in graduatoria agli interessati, è già stata dichiarata contraria alla Legge ed espunta dall'Ordinamento, dalla sentenza del TAR Lazio che di seguito si riporta e che dichiara apertamente il contrasto di siffatto meccanismo con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 97 Cost.

La sentenza del TAR Lazio del 05.06.2015 n. 7974, si pone nel solco della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sezione III bis, 30 giugno 2010, n. 21793 e TAR Lazio, sezione III bis 5 luglio 2011, n. 5874, Consiglio di Stato n. 27460/2010) che, proprio in riferimento ai docenti già inclusi nelle graduatorie permanenti, che tuttavia non avessero adempiuto all'onere di presentare domanda intesa a manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie in questione, ha ribadito che: " ... è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati (...). Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Così. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". (v. TAR Lazio, sez. m bis, n. 27460/2010 confermata da C. Stato, sez. IV, n. 3658/2014).

DI CONSEGUENZA COME NEL DECRETO MINISTERIALE N. 42 DEL 2009 LA ANALOGA

DISPOSIZIONE È STATA RITENUTA NON CONFORME A LEGGE, COSÌ LA DISPOSIZIONE PURE IMPUGNATA CONTENUTA ALL'ART. 1, COMMA 1 LETT. B) DEL D.M. N. 235/2014 VA ESPUNTA DALL'ORDINAMENTO, DOVENDOSI DUNQUE CONSENTIRE A QUANTI FOSSERO GIÀ STATI PRESENTI NELLE RIDETTE GRADUATORIE, COME E' LA RICORRENTE, DI PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA DI REINSERIMENTO.

Deve essere precisato che a tale pronuncia non si può opporre la chiusura delle GAE ad opera delle disposizioni di due decreti legge nelle more adottati e cioè l'art. 9, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 e l'art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, atteso che nel caso in esame non di nuovi inserimenti si tratta ma di reinserimento di un soggetto già presente nelle GAE.

Conforme, sul punto, la giurisprudenza del Giudice del Lavoro; per tutte la sentenza del Tribunale del Lavoro di Pavia, n. 143 del 06.08.2015 che ha così motivato: " .. avendo la ricorrente già manifestato il proprio interesse a permanere nella GAE, i decreti ministeriali, per quanto rileva da ultimo il DM 235/2014, che prevedono la cancellazione automatica sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche in colpevole, tenuti dagli interessati, appaiono illegittimi nella parte in cui, in violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve attenersi la P.A., non pongono in capo all'Amministrazione l'onere di avvertire i docenti già iscritti in graduatoria delle conseguenze della mancata proposizione della domanda di aggiornamento, vale a dire della cancellazione dalla graduatoria." (cfr. anche Tribunale del Lavoro di Como, sentenza n. 252/2015 del 30.09.2015).

Dunque, non può ritenersi che la P.A. sia esente dal rispetto del principio di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.), nè dal rispetto dei principi generali che informano l'attività amministrativa sanciti dalla legge n. 241/1990 e, in particolare, dal principio partecipativo di cui all' art. 7 della predetta legge secondo cui " ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento" .

PERICULUM IN MORA

Risulta altrettanto evidente il pregiudizio grave e irreparabile che, nelle more dell'instaurato giudizio ordinario, potrebbe derivare alla ricorrente in considerazione del fatto che l'orientamento attualmente tenuto dall'Amministrazione scolastica che avvalendosi di una disposizione illegittima ed iniqua, non reinserisce nella graduatoria ad esaurimento quei docenti che abbiano omissis di presentare la domanda di aggiornamento e li cancella definitivamente dalle graduatorie, privandoli di fatto della possibilità di insegnare, è fonte di un pregiudizio grave e irreparabile poichè tale cancellazione, qualora non fosse disapplicata la norma illegittima, sarebbe definitiva ed escluderebbe "a vita" dalle graduatorie d'interesse quei docenti cancellati che pur vogliono presentare nuovamente la domanda di reinserimento.

Nel caso di specie, l'istante solo ottenendo il riconoscimento del suo diritto al reinserimento nella graduatoria della classe di concorso 19/A discipline giuridiche ed economiche con decorrenza quantomeno dall'aggiornamento 2014/2017 e con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, potrebbe aspirare ad essere convocata per un contratto di lavoro per il prossimo anno scolastico, quindi dal 1° settembre 2017 e soprattutto all'inserimento nella prossima apertura dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2017/2019 diversamente, la preclusione di questo inserimento comporterebbe l'impossibilità per la ricorrente di lavorare anche per i prossimi tre anni, avendo le graduatorie in oggetto durata triennale.

Laddove, infatti, non fosse immediatamente disposto l'inserimento nella GAE, la ricorrente non potrebbe più essere destinataria di convocazioni dalla citata graduatoria sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica poichè, ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2 del D.M. n. 131/2007 per il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data, si attinge dalla GAE dalla quale l'odierna ricorrente è attualmente esclusa.

Inoltre, dalla inclusione in detta GAE consegue il diritto ad essere inseriti nella c.d. "prima fascia" delle Graduatorie di Istituto a norma dell'art. 5 del medesimo D.M. con i conseguenti benefici, tale da rendere evidente il rischio di una definitiva perdita economica, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

Tale lesione di un bene giuridico non patrimoniale, in quanto tale non suscettibile di adeguata tutela nelle forme dell'equivalente monetario, integra pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Pertanto, la verosimiglianza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente - *fumus boni juris* - e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile, quale la perdita dell'opportunità di ripresentare la propria domanda di inserimento nelle graduatorie immediatamente per il triennio 2014/2017 e alla prossima riapertura dei termini per l'aggiornamento delle stesse, al quale il ritardo

del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto - *periculum in mora* - giustificano ora la contestuale richiesta di una tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, potrebbe rivelarsi inutile a causa del fatto che, decorsi i termini per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, il diritto soggettivo de quo sarà già gravemente leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Avv. Rosalba Lamanuzzi, in proprio

RICORRE

all' Ill.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, affinché respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via cautelare

ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 C.p.c., Voglia emettere con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel minor tempo possibile, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare, nelle more della decisione di merito, l'inserimento della ricorrente nella GAE, Ambito territoriale di Bari, per il triennio aa.ss. 2014/2017, per la classe di concorso A0/19 Discipline giuridiche ed economiche con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione, o dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che Codesto Ill.mo Giudice ritiene giusta, titoli e punteggio come maturati all'atto della cancellazione, con ogni conseguente statuizione;

spese e competenze del giudizio come per legge

nel merito, previa fissazione dell'apposita udienza di discussione

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del provvedimento di cancellazione della ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento nelle quali era inserita, nonché,
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento nelle quali era inserita, con efficacia e decorrenza dal triennio 2014/2017;
3. In ogni caso, condannare le Amministrazioni convenute a reinserire in graduatoria l'istante, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione, aggiornato dei nuovi titoli culturali e di servizio, eventualmente nelle more acquisiti.
4. spese e competenze del giudizio come per Legge.

In via istruttoria, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede

disporsi:

- a. richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.: si chiede che il Tribunale disponga informativa presso l'USR Puglia sulle circostanze di cui ai punti sub 5) e 8) in narrativa;
- b. richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.: si chiede che il Tribunale ordini l'esibizione in giudizio ad opera del M.I.U.R. di copia delle graduatorie, di volta in volta aggiornate, nelle quali figura il nominativo della ricorrente, dell'atto di cancellazione del nominativo della medesima dalle Graduatorie ad esaurimento nelle quali risultava inserita in precedenza, e di quelli presupposti, conseguenti o connessi al primo.
- c. Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti i mezzi di prova che saranno ritenuti necessari e rilevanti a seguito dell' avverso contegno processuale.

Allega:

copia domande di inserimento aa.ss. 2004/2006 - 2007-2009 trasmesse a mezzo racc. a/r e relative ricevute di ritorno;

stralcio graduatoria abilitati;

stralcio graduatoria definitiva pubblicata il 02.02.2002;

certificato di abilitazione;

certificato esito concorso indetto con D.D.G. 01.04.1999.

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell' art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, anche ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede, a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria o con quell'altro mezzo che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di ragione.

Salvis iuribus

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile (*il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà + quello per il provvedimento cautelare*) corrispondente ad € 259,00 + € 259,00.

Bari, 23.02.2017

Avv. Rosalba Lamanuzzi

il testo integrale del decreto in data 14.03.2017 reso dal Giudice del Lavoro - Tribunale di Bari
Dott.ssa Angela Vernia:

Fissazione udienza discussione n. cronol. 12920/2017 del 14/03/2017
RG n.2994/2017

TRIBUNALE di BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, premesso di essere rientrata in servizio successivamente alla fruizione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001; premesso altresì di essere attualmente impegnata, nell'interesse di tutte le parti coinvolte nei procedimenti e nella relativa gestione, nell'attività di redistribuzione più razionale ed equilibrata delle controversie già fissate dal GOT che ha operato in supplenza della sottoscritta, giusta provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, Dott. L. Claudio del 20.4.2015; letto il ricorso che precede n. 2994/17 R.G, pervenuto a questo Giudice in data odierna; considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, anche in considerazione della complessità delle questioni dedotte nel presente giudizio che presuppongono l'accertamento di problematiche che necessitano l'instaurazione del contraddittorio tra le parti; vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei "controinteressati" ai sensi dell'art. 151 c.p.c, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso, sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR - previa consegna, da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto Informatico - dal quale risulti:

1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

FISSA

per la deliberazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., anche in considerazione dell'abnorme carico del ruolo e del numero di controversie preventivamente iscritte e/o più urgenti già fissate, avanti a sè medesima, il giorno **20.4.2017** ore 12.30 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto

venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità predette entro il 1.4.2017 ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR;

per la trattazione del giudizio ordinario, l'udienza di discussione del **30.11.2017** in considerazione dell'abnorme carico dei ruoli, dell'incidenza del numero e del gravoso carico delle udienze già fissate dal Got che ha operato in supplenza del Giudicante, in vista della quale si provvederà alla notifica, nei modi indicati, nei termini di legge.

INVITA

il MIUR e le ulteriori parti convenute a costituirsi entro il giorno 13.4.2017.

Invita altresì i procuratori delle parti, nell'ottica della migliore collaborazione con l'ufficio del giudice per la pronta ed agevole definizione della controversia, a depositare, stante la natura e rilevanza del procedimento, copia cartacea di cortesia, degli atti di causa nonché dei documenti allegati.

Bari, 14.3.2017

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Angela Vernia

Si allegano: copia del ricorso introduttivo, copia del decreto reso dal Giudice del Lavoro e copia stralcio dei controinteressati.

Canosa di Puglia, 17.03.2017

Avv. Rosalba Lamanuzzi

--	--